

SCHEMA DI CONTRATTO

Contratto n. _____

CIG n. _____

CUP n. _____

CONTRATTO

Fornitura di un "SAXS-WAXS SCANNING MODE INSTRUMENT WITH A SYNCHROTRON CLASS MICROSOURCE" destinato al Istituto di Cristallografia – sede di Bari - del Consiglio Nazionale delle Ricerche, CIG 0542951954

Tra

l' Istituto di Cristallografia – sede di Bari - del Consiglio Nazionale delle Ricerche (in seguito per brevità indicata anche "CNR-IC"), codice fiscale n° xxxx, con sede legale in Bari, Via Amendola 122/O, c.a.p. 70126, in persona di nato a , il, debitamente autorizzato alla stipula, che dichiara di agire esclusivamente nell'interesse del CNR-IC;

e

..... (in seguito per brevità indicato anche "Fornitore"), codice fiscale, partita IVA, con sede legale in, via, c.a.p., in persona di, nato a il, nella sua qualità di; nel seguito congiuntamente "Parti",

Premesso

- che in data è stato pubblicato il bando di gara per l'affidamento della fornitura di un "SAXS-WAXS SCANNING MODE INSTRUMENT WITH A SYNCHROTRON CLASS MICROSOURCE", per l'importo stimato di Euro 520.835 (cinquecentoventimilaottocentotrentacinque/00) oltre IVA;

- che in base alle risultanze della predetta gara, con atto del, il Direttore ha disposto l'aggiudicazione definitiva della fornitura a, per l'importo di Euro oltre IVA;

- che il Capitolato Tecnico allegato al Disciplinare di Gara (nel seguito "Capitolato Tecnico") e l'offerta presentata in gara dal Fornitore (nel seguito "Offerta") costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto;

- che il Fornitore risulta essere in possesso dei requisiti di cui all'Art. 38 del D.Lgs 163/2006 in quanto:

1. sul certificato di iscrizione alla CCIAA di, rilasciato in data, non risulta dichiarazione di fallimento, liquidazione amministrativa coatta, ammissione in concordato o amministrazione controllata;

2. sul certificato di iscrizione alla CCIAA di, rilasciato in data, è presente il nulla osta ai fini dell'art. 10 della legge 31/5/1965, n. 575 e ss.mm.ii.;

3. è stata richiesta l'informazione antimafia alla Prefettura di e la stessa ha avuto esito positivo;

4. nei certificati generali del casellario giudiziale relativo agli amministratori, , risulta nulla;

- che il Fornitore ha presentato la garanzia fideiussoria prevista all'art. 113 del D.Lgs 163/2006, per l'importo di Euro, rilasciata da, valida fino al termine del periodo di garanzia di cui al successivo art. 3;

- che Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Cinzia Giannini;

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1. - Premesse e allegati

Le premesse di cui sopra, gli atti e documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente contratto costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Art. 2 - Norme regolatrici

L'interpretazione, l'esecuzione e la risoluzione del presente contratto sono regolate:

- dalle clausole del presente contratto e dai suoi allegati, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
- dal D.Lgs. n. 163/2006;
- dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato, in quanto applicabili.

Art. 3 - Oggetto e luogo della prestazione

Il CNR-IC affida al Fornitore, che accetta, la fornitura e installazione di "SAXS-WAXS SCANNING MODE INSTRUMENT WITH A SYNCHROTRON CLASS MICROSOURCE" (nel seguito "SAXS/WAXS").

Le caratteristiche tecniche e funzionali del SAXS/WAXS sono quelle definite nell'Offerta, purché conformi ai requisiti indicati nel Capitolato Tecnico allegato al Disciplinare di Gara.

Il SAXS/WAXS s'intende nuovo di fabbrica, esente da vizi e perfettamente funzionante.

Il Fornitore si obbliga ad adempiere a tutti gli oneri particolari indicati nel Capitolato Tecnico allegato al Disciplinare di Gara.

Il SAXS/WAXS sarà consegnato DDP (DELIVERY DUTY PAID secondo INCOTERM 2000, V.A.T. EXCEPTED) al **piano secondo della sede del CNR-IC in via Amendola 122/O, 70126 Bari**, ove avverrà la successiva installazione e messa in funzione a cura del Fornitore.

I locali ove il SAXS/WAXS sarà installato, così come le vie di accesso, sono stati ispezionati dal Fornitore che ne ha verificato la piena idoneità all'installazione.

Non sono previsti oneri per la sicurezza interferenziale a carico del Fornitore, in quanto gli adempimenti connessi alle fasi di consegna ed installazione non comportano "interferenza" tra il personale di CNR-IC e quello del Fornitore o tra il personale di imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti. Eventuali differenti situazioni che si dovessero presentare al momento dell'installazione, daranno luogo a opportuna valutazione dei rischi d'interferenza.

Il Fornitore garantisce l'assenza di vizi e il buon funzionamento del SAXS/WAXS, ai sensi degli artt. 1490 e 1512 del C.C., per mesi _____ (come da offerta) decorrenti dalla data di accettazione della fornitura definita al successivo art. 9.

Durante il periodo di validità della suddetta garanzia, il Fornitore si obbliga a eseguire a proprie spese, presso il luogo d'installazione del SAXS/WAXS ed entro 5 giorni dalla richiesta, qualsiasi intervento necessario per ripristinare la funzionalità del SAXS/WAXS e riportarlo ad operare alle condizioni di funzionamento esistenti al momento dell'accettazione della fornitura, anche con la riparazione o sostituzione di parti.

Il ripristino delle funzionalità e delle condizioni di funzionamento deve avvenire in tempi rapidi, e comunque non oltre giorni _____ (come da offerta) dall'intervento.

Art. 4 - Durata

Il presente contratto, immediatamente vincolante per il Fornitore all'atto della sottoscrizione, cesserà alla scadenza della garanzia di cui al precedente articolo.

Art. 5 – Variazioni della fornitura

Il CNR-IC ha la facoltà di richiedere, nel periodo di efficacia del presente contratto, una variazione della consistenza della fornitura, entro i limiti di legge. Gli importi di tali variazioni saranno calcolati sulla base dei prezzi desumibili dall'Offerta o concordati tra le parti.

Art. 6 - Obblighi del fornitore

Il Fornitore si obbliga a eseguire la fornitura oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti in Italia.

Il Fornitore si obbliga altresì a osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, e quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservazione delle predette norme e prescrizioni, sono e resteranno a esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui all'art. 14 del presente contratto e il Fornitore non potrà avanzare pretese e compensi, a tal titolo, nei confronti del CNR-IC, assumendosene ogni eventuale alea.

Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni concernenti l'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dal CNR-IC. Il Fornitore si obbliga altresì a dare immediata comunicazione al CNR-IC di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività oggetto del contratto, ritenendosi altrimenti accettate senza riserva le predette indicazioni.

Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo di cui all'art. 13 del presente contratto, tutti gli oneri e rischi riguardanti le attività e gli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, anche quelli relativi: all'imballaggio, al trasporto, al montaggio, all'installazione, nonché alle spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'installazione ed al collaudo, oltre allo sgombero ed asporto, a lavoro ultimato, delle attrezzature e dei materiali residui, in conformità alle norme vigenti in materia di smaltimento di rifiuti.

Prima della consegna del SAXS/WAXS, il Fornitore ha l'obbligo di stipulare una **polizza assicurativa a copertura di tutti danni eventualmente sofferti dallo stesso, nel periodo compreso tra la consegna e l'accettazione della fornitura, con esclusione dei soli danni imputabili a colpa grave o dolo del CNR-IC**. La polizza dovrà indicare CNR-IC quale beneficiario, dovrà avere un massimale pari al corrispettivo contrattuale, e dovrà avere un termine di scadenza non anteriore alla data prevista per il collaudo. In caso di proroga del termine di accettazione della fornitura, il Fornitore dovrà prorogare la scadenza della polizza di un eguale periodo.

In caso d'inadempienza da parte del Fornitore agli obblighi di cui al presente contratto, il CNR-IC, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c..

Art. 7 – Termini di esecuzione della fornitura - Penali

Il Fornitore si obbliga a effettuare la consegna del SAXS/WAXS, in unica soluzione, entro _____ (*come da offerta*) giorni dalla stipula del presente contratto e completare l'installazione e la messa in funzione dello stesso entro i successivi _____ (*come da offerta*) giorni. Eventuali proroghe al suddetto termine, su richiesta del CNR-IC, saranno comunicate al Fornitore per iscritto, che dovrà accettarle, senza possibilità di avanzare richieste risarcitorie.

Nel caso in cui il Fornitore non rispetti i suddetti termini, eventualmente prorogati, il CNR-IC ha diritto a comminare al Fornitore una penale pari al 0,2% (zerovirgoladuepercento) del corrispettivo contrattuale, per ogni giorno di ritardo.

Nel caso in cui il Fornitore, durante il periodo di validità della garanzia (art. 3), non rispetti il termine massimo previsto per l'eliminazione di difetti o funzionamenti anomali, il CNR-

IC ha diritto a comminare al Fornitore una penale pari al 0,2% (zerovirgoladuepercento) del corrispettivo contrattuale, per ogni giorno di ritardo.

Al raggiungimento di una somma complessiva di penali applicate, pari al 10% del corrispettivo contrattuale, il CNR-IC ha diritto di risolvere il presente contratto.

Art. 8 - Collaudo

Entro 30 giorni dalla messa in funzione del SAXS/WAXS saranno eseguite le operazioni di collaudo da CNR-IC in contraddittorio con il Fornitore che ne sarà debitamente e tempestivamente informato.

Per collaudo, s'intende la verifica di funzionamento del SAXS/WAXS e la sua rispondenza alle caratteristiche tecniche e di funzionalità indicate nel Capitolato Tecnico e nell'Offerta. Il collaudo riguarderà la totalità dei prodotti consegnati, dei montaggi effettuati e degli allacciamenti realizzati, come definito nel Capitolato Tecnico.

Delle operazioni di collaudo verrà redatto apposito verbale, sottoscritto da CNR-IC e controfirmato dal Fornitore se presente. Laddove non presente alle operazioni di collaudo, il CNR-IC invierà il verbale al Fornitore a mezzo raccomandata A/R e il Fornitore dovrà riconsegnare il verbale, debitamente controfirmato, al CNR-IC entro i successivi quindici giorni.

Resta inteso tra le parti che ogni onere e spesa di collaudo è a esclusivo carico del Fornitore. In caso di esito negativo del collaudo il Fornitore dovrà provvedere, a propria cura e spese, entro e non oltre giorni 10 (dieci) dalla data del verbale di collaudo negativo, alla eliminazione dei difetti e/o delle carenze riscontrati, ovvero alla sostituzione dei prodotti, dopodiché si procederà ad un nuovo collaudo, che avverrà con le modalità ed i termini di cui ai commi precedenti; tutti gli oneri che il CNR-IC dovrà sostenere saranno posti a carico del Fornitore.

In caso di ulteriore esito negativo del collaudo, il CNR-IC potrà dichiarare risolto il presente contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., fermo restando il diritto di fare eseguire in tutto o in parte la fornitura a terzi in danno del Fornitore, e il diritto al risarcimento di tutti i danni subiti.

Art. 9 - Accettazione della fornitura

In caso di esito positivo del collaudo, la data del relativo verbale sarà considerata quale "Data di Accettazione" della fornitura.

L'accettazione della fornitura non esonera, comunque, il Fornitore dal rispondere di eventuali difetti, imperfezioni o difformità rispetto alle caratteristiche tecniche-prestazionali previste nell'Offerta, che non siano emersi al momento del collaudo ma vengano in seguito accertate.

Art. 10 - Trasferimento della proprietà dei beni

Il CNR-IC acquisisce la proprietà del SAXS/WAXS dalla Data di Accettazione della fornitura. Per tutto il periodo compreso tra la data di accettazione e la consegna della fornitura, la proprietà del SAXS/WAXS resta quindi del Fornitore.

Art. 11 – Responsabilità

Il Fornitore è responsabile dei danni derivanti e/o connessi all'esecuzione del presente contratto; in particolare è responsabile dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti e indiretti, che dovessero essere causati da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, al CNR-IC, al suo personale, consulenti, e ai loro beni mobili o immobili, e a terzi.

Il Fornitore è pertanto obbligato a sottoscrivere idonea polizza RCT prima di avviare le operazioni di installazione.

Art. 12 - Norme di sicurezza e tutela dei lavoratori

Il Fornitore si obbliga a ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza in ambiente di lavoro, nonché la disciplina previdenziale ed infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. Il Fornitore si obbliga, inoltre, a manlevare e tenere indenne CNR-IC da ogni conseguenza pregiudizievole che a questo dovesse derivare dalla violazione, da parte del Fornitore, dei predetti obblighi.

Il Fornitore dichiara di trovarsi nelle condizioni organizzative, imprenditoriali e tecnico - professionali idonee a consentire l'instaurazione di un rapporto di appalto lecito e rispondente alle esigenze di CNR-IC.

Sono applicabili le disposizioni del D.lgs. 163/2006 per quanto di competenza.

Il Fornitore s'impegna a eseguire le prestazioni commissionate in condizioni di rispondenza a tutte le applicabili norme di sicurezza, prevenzione e protezione, igiene del lavoro, tutela dell'ambiente e buona tecnica, la cui osservanza imporrà ai propri dipendenti ed eventuali subappaltatori.

Esso garantisce quindi il pieno rispetto da parte sua, e dei propri eventuali subappaltatori, del Testo Unico sulla Sicurezza (d.lgs. 81/2008) e delle disposizioni aziendali del Committente.

Il Fornitore è tenuto a eseguire un attento e approfondito sopralluogo nelle aree dove dovranno svolgersi le attività, unitamente al CNR-IC, e a sottoscrivere il relativo verbale di sopralluogo congiunto. In sede di sopralluogo verranno stabilite e delimitate le aree di lavoro interessate all'appalto per la definizione di eventuali contrassegni e segnalazioni.

Ciò al fine di verificare, mediante diretta conoscenza, i rischi connessi ai profili di sicurezza nell'area interessata dall'attività, onde prevedere ogni necessario o utile sistema di prevenzione e protezione.

Le prestazioni appaltate saranno realizzate dal Fornitore con propria organizzazione dei mezzi e del personale, senza alcun vincolo di dipendenza e/o subordinazione nei confronti del CNR-IC.

Pertanto il Fornitore avrà piena libertà e facoltà di organizzare la propria attività nella maniera che riterrà più opportuna, fermo restando il rispetto scrupoloso delle eventuali disposizioni del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (D.U.V.R.I.) di cui all'art.26 d.lgs. 81/2008 o del Piano di Sicurezza e Coordinamento (P.S.C.) di cui all'art.100 d.lgs. 81/2008 completo del fascicolo di cui all'art.91 d.lgs. 81/2008, per i casi previsti.

La direzione, l'assistenza tecnica, la sorveglianza e il controllo delle attività saranno eseguiti da un Responsabile (o da un suo sostituto) cui il Fornitore avrà conferito ogni necessario potere e facoltà, che gli consenta anche di utilmente rappresentarlo nei confronti del CNR-IC.

Il Fornitore dovrà provvedere affinché i propri dipendenti indossino un capo di vestiario o altro segno distintivo da convenirsi che identifichi l'impresa ed espongano apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, conforme ai requisiti di legge.

Il Fornitore farà osservare al proprio personale e ai propri subappaltatori il divieto di accedere ad impianti, reparti e luoghi diversi da quello in cui devono essere eseguite le prestazioni, e farà rispettare, ove venga prescritto, un determinato itinerario di entrata e uscita.

Il Fornitore dovrà dotare il proprio personale e imporre l'uso, oltre che dei d.p.i. necessari per l'esecuzione dei lavori appaltati, anche di quelli risultanti dalla verifica dei rischi specifici evidenziati durante il sopralluogo.

Art. 13 - Macchine, attrezzature e materiali

Le macchine, le attrezzature, i mezzi d'opera, le sostanze e/o i preparati che il Fornitore intenderà usare nell'esecuzione dell'appalto dovranno essere conformi alle vigenti prescrizioni di legge e trovarsi nelle necessarie condizioni di efficienza o conservazione.

Il Fornitore dovrà predisporre un elenco relativo alle attrezzature, macchine, mezzi d'opera, sostanze e/o preparati, ecc. che intende usare durante i lavori.

Ove richiesto dal CNR-IC, il Fornitore dovrà fornire una certificazione rilasciata da un Ente competente in materia o, ove ammesso, da un professionista abilitato, attestante la conformità alle norme vigenti dei mezzi e delle attrezzature adoperate nel corso dell'appalto; inoltre dovrà fornire le schede di sicurezza delle sostanze e/o preparati utilizzati.

In ogni caso tutte le macchine, le attrezzature, i mezzi d'opera, le sostanze e/o preparati utilizzati presso il CNR-IC saranno custodite a cura del Fornitore.

Gli eventuali interventi di manutenzione da effettuarsi su tali mezzi presso le sedi del CNR-IC dovranno essere preventivamente da questi autorizzati per iscritto.

E' fatto divieto al Fornitore di usare attrezzature, macchine, altri strumenti, sostanze e/o preparati dal CNR-IC senza la preventiva autorizzazione scritta di questi; anche nel caso in cui l'autorizzazione venga concessa il Fornitore sarà comunque tenuto a verificare che tali beni siano idonei all'uso cui intende adibirli, e dovrà provvedere affinché i suoi dipendenti e/o subappaltatori ricevano un'adeguata formazione e addestramento per l'utilizzo dei medesimi.

I beni si considereranno concessi in comodato d'uso, dovranno essere utilizzati dai soli dipendenti autorizzati, resteranno di proprietà del CNR-IC e dovranno essere immediatamente riconsegnati a semplice richiesta di questi.

Art. 14 – Corrispettivo

Il corrispettivo, a corpo, fisso ed invariabile, per la completa e corretta esecuzione del presente contratto è di **Euro** (...../.....) IVA esclusa, di cui Euro per la fornitura e Euro 1.000 per gli oneri per la sicurezza.

Il predetto corrispettivo è comprensivo di tutti gli oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione del presente contratto, ivi inclusi gli oneri particolari indicati nel Capitolato Tecnico, e dall'osservanza di leggi e regolamenti, e dalle disposizioni emanate ed emanante dalle competenti autorità.

Art. 15 - Fatturazione e pagamento

Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato in due soluzioni: 30% sarà corrisposto al momento della stipula del contratto, a mezzo bonifico bancario, subordinatamente alla presentazione di una garanzia fideiussoria di importo pari al 10% del costo della fornitura come previsto nell'art. 113 comma 1 del d. lgs. 163/06, a beneficio del CNR-IC. Il rimanente 70% sarà versato al momento dell'emissione del certificato di collaudo.

Art. 16 - Risoluzione

In caso di inadempienza del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente contratto, che si protragga oltre il termine, non inferiore a giorni 15 (quindici), che verrà assegnato a mezzo raccomandata A/R dal CNR-IC, questi ha la facoltà di considerare risolto, in tutto o in parte, di diritto il presente contratto e di escutere definitivamente la garanzia fideiussoria di cui in premessa, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.

In ogni caso, resta inteso che il CNR-IC potrà risolvere di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c., il presente contratto, in tutto o in parte, nei seguenti casi:

- a) mancanza o perdita dei requisiti di cui all'art 38 del D.Lgs. 163/2006 e/o la sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa (ai sensi dell'art.10 del DPR 252/98);
- b) mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e nei suoi allegati;
- c) qualora venga promossa, nei confronti del CNR-IC, azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati;
- d) cessione del contratto o dei crediti derivanti dall'esecuzione dello stesso;
- e) inosservanza degli obblighi di riservatezza;

f) qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del successivo art. 22;

g) al raggiungimento di una somma complessiva di penali comminate, pari al 10% dell'importo contrattuale

Art. 17 - Recesso

Il CNR-IC ha facoltà, per cause non imputate a propria volontà ma determinate da forza maggiore, di recedere unilateralmente dal presente contratto, in tutto o in parte, con un preavviso di almeno giorni 10 (dieci), da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata A/R.

Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno al CNR-IC.

In caso di recesso, il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente e a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese.

Art. 18 - Proprietà intellettuale e Manleva

Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore e in genere di privativa altrui.

Qualora venga promossa, nei confronti del CNR-IC, azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati, il Fornitore si impegna a manlevare e tenere indenne il CNR-IC da ogni conseguente responsabilità e onere, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. In questa ipotesi, il CNR-IC è tenuto ad informare prontamente e per iscritto il Fornitore delle suddette azioni giudiziarie.

Nell'ipotesi di azioni giudiziarie per le violazioni di cui al comma precedente proposte nei confronti del CNR-IC, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, il CNR-IC ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., recuperando il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per le prestazioni effettuate.

Art. 19 - Subappalto

Il ricorso al subappalto è consentito nei limiti di legge, purché sia stato dichiarato con la presentazione dell'offerta.

Art. 20 - Divieto di cessione del contratto e del credito

E' fatto espresso divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il presente contratto ed i crediti spettanti e/o di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso. In caso di inadempimento da parte del fornitore degli obblighi di cui ai precedenti commi, il CNR-IC, fermo restando il diritto al risarcimento dell'eventuale danno, ha la facoltà di dichiarare risolto il presente contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c.

Art. 21 - Riservatezza

Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo ed in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto. L'obbligo sussiste altresì relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto, fatta eccezione per i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

Il Fornitore è anche responsabile per l'esatta osservanza degli obblighi di segretezza per i propri dipendenti, consulenti e collaboratori.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, il CNR-IC ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare al CNR-IC.

Art. 22 – Trasparenza

Il Fornitore espressamente e irrevocabilmente:

- a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente contratto. Non si considerano terzi i soggetti che agiscono per effetto di un contratto di agenzia o di promozione commerciale;
- b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del contratto stesso;
- c) dichiara che con riferimento alla presente gara non ha in corso intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile;
- d) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di denaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente contratto rispetto agli obblighi con esse assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
- e) Tutti i movimenti finanziari devono essere registrati sui conti correnti dedicati e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale.

L'appaltatore comunica alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

L'appaltatore si impegna, a pena di nullità assoluta, ad assumersi gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136. Il contratto, altresì, si riterrà risolto nel caso in cui le transazioni saranno eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane Spa. L'appaltatore, nel caso in cui ha notizia dell'inadempimento del subappaltatore o subcontraente agli obblighi di tracciabilità finanziaria, procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

L'appaltatore si impegna, a pena di nullità assoluta, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione dell'appalto, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente contratto, lo stesso potrà essere risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., per fatto e colpa del Fornitore, che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

Art. 23 - Oneri fiscali e spese contrattuali

Sono ripartite in egual misura tra Fornitore e CNR-IC, tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali, ivi incluse quelle relative a copia, stampa, carta bollata e registrazione.

Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'IVA, secondo il regolamento della Comunità Europea.

Art. 24 - Consenso al trattamento dei dati

Il Fornitore presta il proprio consenso al trattamento dei dati da parte del CNR-IC ai sensi della vigente normativa in materia, per le finalità connesse all'esecuzione del presente contratto.

Art. 25 - Comunicazioni

Salvo diverse disposizioni, il CNR-IC effettuerà e riceverà tutte le dichiarazioni e, in generale, le comunicazioni inerenti le attività tecniche del presente contratto attraverso il Responsabile del Procedimento.

Detto soggetto avrà il compito di controllare che l'appalto sia eseguito tecnicamente secondo i tempi e le modalità contrattuali, controllare, in accordo con i competenti uffici del CNR-IC, che tutti gli atti amministrativi e contabili inerenti alle attività siano corretti e comunque conformi a nome e consuetudini del CNR-IC.

Il Fornitore designa quale proprio referente il sig. _____, reperibile ai seguenti recapiti _____, al quale il CNR-IC potrà rivolgersi per le richieste, le informazioni, le segnalazioni di disservizi o di anomalie ed ogni altra comunicazione relativa al rapporto contrattuale.

Art. 26 - Foro competente

Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti, in relazione alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto, sarà competente in via esclusiva il Foro di Bari. E' escluso il ricorso all'arbitrato.

=====

Il presente contratto si compone di 26 articoli e di pagine.

Letto approvato e sottoscritto in triplice originale a Bari, il

CNR-IC

Il Fornitore

Il sottoscritto _____, in qualità di procuratore speciale del Fornitore dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c., il Fornitore dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate: Articolo 5 (Variazioni della fornitura), Articolo 6 (Obblighi del Fornitore), Articolo 7 (Termini di esecuzione della fornitura - Penali), Articolo 8 (Collaudo), Articolo 9 (Accettazione della fornitura), Articolo 10 (Proprietà), Articolo 11 (Responsabilità), Articolo 12 (Norme di sicurezza), Articolo 13 (Macchine e attrezzature), Articolo 14 (Corrispettivi), Articolo 15 (Fatturazione e pagamento), Articolo 16 (Risoluzione), Articolo 17 (Recesso), Articolo 18 (Proprietà intellettuale – Manleva), Articolo 19 (Subappalto), Articolo 20 (Divieto di cessione), Articolo 21 (Riservatezza), Articolo 22 (Trasparenza), Articolo 26 (Foro competente).

Il Fornitore
